

Regolamentazione e disciplina delle attività e degli usi nel porto di Agnone

Comune di Montecorice

Art. 1

Ambito portuale e planimetria

1. Ai fini del presente provvedimento l'ambito portuale del porto di Agnone del Comune di Montecorice (d'ora innanzi, porto) è individuato nello stralcio planimetrico allegato (d'ora innanzi, planimetria), che costituisce parte integrante del presente provvedimento, ed è delimitato dalla linea tratteggiata nera che ricomprende i margini esterni delle scogliere dei moli di sovraflutto e sottoflutto, a partire dalla radice fino alla testata di ciascuno di essi e la linea di confine S.I.D. lungo la linea di costa.

Art. 2

Disposizioni Generali

1. Nell'area portuale sono presenti alcuni cantieri per lavori finalizzati alla realizzazione dello scivolo di varo ed alaggio, del distributore di carburanti, dell'area tecnica destinata alle attività della pesca, nonché un'area di futuro intervento, che non interferiscono con le attività regolamentate con il presente provvedimento e che, ad avvenuta ultimazione, saranno oggetto di regolamentazione integrativa.
2. L'ormeggio e la sosta di unità navali sono consentiti esclusivamente nelle aree a ciò destinate dal presente provvedimento, e se non in aree oggetto di concessione demaniale marittima, devono essere preventivamente autorizzati dall'Autorità marittima, previa adozione di apposita ordinanza ai sensi degli artt. 50 Cod. Nav., e artt. 38, 39 e 59 Reg. Cod. Nav., contenente indicazioni in merito a tipologia, caratteristiche e pescaggio delle unità, modalità, tempi ed eventuali franchigie, nonché ipotesi di deroga per circostanze eccezionali.
3. Lo sbarco dei prodotti del pescato e dei mitili è consentito esclusivamente nelle aree a ciò destinate dal decreto dirigenziale AGC Trasporti e viabilità – Settore Demanio marittimo n. 9 del 24/02/2011, pubblicato sul BURC n.14 del 28/02/2011, e secondo le modalità disciplinate dal decreto dirigenziale AGC Assistenza sanitaria–Settore Veterinario n. 12 del 11/03/2011 e ss. mm. e ii.
4. Le attività di varo ed alaggio sono consentite esclusivamente nelle aree a ciò destinate dal presente provvedimento, previa comunicazione ai sensi dell'art. 68 Cod. Nav. da presentarsi alla Regione Campania ed all'Autorità Marittima.
5. I trasgressori sono sottoposti alle sanzioni indicate al successivo art.8.

Art. 3

Molo di sopraflutto

1.a Sul molo di sopraflutto, contraddistinto in planimetria con il colore giallo (lettera **A**), è consentito il traffico veicolare solo se autorizzato dall'autorità marittima competente, nonché ai veicoli delle forze dell'ordine e delle Amministrazioni Pubbliche.

1.b Il tratto di banchina indicato in planimetria con il colore verde, per una lunghezza di ml 35.00 a partire dallo spigolo di levante del dente di banchina all'imboccatura del porto ed il prospiciente specchio acqueo, sono destinati esclusivamente all'ormeggio delle imbarcazioni in transito di lunghezza massima mt.15, per un periodo massimo di 48 ore, salvo particolari situazioni contingenti di volta in volta valutate dall'Autorità Marittima competente. Lo specchio acqueo in questione sarà fruibile a titolo gratuito.

1.c A seguire dal punto finale precedente, il tratto di banchina, con prospiciente specchio acqueo, contraddistinto con il colore viola, per una lunghezza di ml 14.00 ed una larghezza di mt.12, è destinato alle attività di alaggio e varo imbarcazioni mediante autogrù semoventi. Le operazioni di alaggio e di varo potranno essere eseguite solo negli orari indicati dalla competente autorità marittima salvo comprovate emergenze e previa comunicazione effettuata ai sensi dell'art. 68 del C.N.

1.d lungo il successivo tratto di banchina, indicato con il colore blu, della lunghezza di ml 80,00 e nel prospiciente specchio acqueo, è consentito l'ormeggio delle imbarcazioni per lo svolgimento dell'attività di pesca professionale e delle imbarcazioni da lavoro, di lunghezza massima di 24 mt., secondo le indicazioni fornite dalla Autorità Marittima.

1.e Il tratto di banchina indicato con il colore arancio, fino a 10 metri dalla radice del molo di sopraflutto, per una lunghezza di ml 141 ed il prospiciente specchio acqueo, sono destinati alle attività di ormeggio delle unità da diporto e al mantenimento o all'installazione di strutture galleggianti, destinate all'attracco di natanti ed imbarcazioni.

1.f il susseguente tratto di banchina di mt.10, fino alla base del costruendo scivolo, dovrà essere mantenuto libero per consentire le operazioni di alaggio e varo.

1.g Sul piazzale del molo di sopraflutto, contraddistinto in planimetria con il colore rosso e la lettera (**B**), è consentita l'effettuazione di attività turistico ricreative e manifestazioni, a condizione che venga costantemente garantito un corridoio di transito per i veicoli autorizzati a raggiungere la successiva parte del molo di sopraflutto.

Art. 4 ***Banchina di riva***

2.a il tratto di banchina di riva, a partire dall'angolo con il molo di sopraflutto, per una lunghezza di ml. 10, (lettera **F**) al termine dei lavori di realizzazione, sarà destinato allo scivolo pubblico per il varo ed alaggio imbarcazioni e natanti, secondo le modalità che verranno determinate dalla competente Autorità Marittima;

2.b Nell'area portuale individuata come piazzale di riva (lettera **C**) è consentita la sosta di autoveicoli negli stalli predefiniti.

2.c nell'area retrostante il piazzale di riva, sono presenti il locale servizi igienici (lett.a, il locale quadri elettrici (lett.b), il locale uffici e servizi (lett.c) il deposito attrezzature per ormeggio (lett.d) l'isola ecologica (lett.e);

2.d la restante area portuale retrostante il piazzale di riva (lettera **D**) è, al momento della redazione del presente regolamento, oggetto di interventi per la realizzazione di opere portuali (area Tecnica, Officina serbatoi per bunkeraggio etc.) e, ad ultimazione degli interventi, si provvederà a definirne limiti ed usi.

2.e Il tratto di banchina di riva indicato in planimetria con il colore arancio ed il prospiciente specchio acqueo, sono destinati alle attività di ormeggio delle unità da diporto e al mantenimento o all'installazione di strutture galleggianti, destinate all'attracco di natanti ed imbarcazioni.

Art. 5

Molo di sottoflutto

3.a sul molo di sottoflutto (lettera **E**) è consentito il traffico veicolare solo se autorizzato dall'autorità marittima competente, nonché ai veicoli delle forze dell'ordine e delle Amministrazioni Pubbliche.

3.b Il tratto di banchina, indicato in planimetria con il colore arancio, per una lunghezza di ml 76 ed il prospiciente specchio acqueo sono destinati alle attività di ormeggio delle unità da diporto

3.c Il tratto di banchina, indicato in planimetria con il colore celeste, di ml 75,00 ed il prospiciente specchio acqueo, sono destinati all'ormeggio di unità da pesca fino a 9 metri, nonché allo sbarco del pescato, come previsto dal Decreto Dirigenziale n.9 del 24.02.2011.

3.d La testata del molo di sottoflutto è, al momento della redazione del presente regolamento, oggetto di interventi per la realizzazione di opere portuali (distributore di carburante) e, ad ultimazione degli interventi, si provvederà a definirne limiti ed usi.

Art. 6

Obblighi dei concessionari

1. I concessionari hanno l'obbligo di osservare il contenuto dei decreti dirigenziali AGC Trasporti e viabilità della Regione Campania n. 12 del 06/03/2008, pubblicato sul BURC n.13 del 31/03/2008 e n. 133 del 05/10/2010, pubblicato sul BURC n. 67 del 11/10/2010.
2. I trasgressori sono sottoposti alle sanzioni indicate al successivo art. 8, e sono passibili di decadenza, ai sensi dell'art. 47, Cod. Nav.

Art. 7

Divieti

1. Salvo espresse deroghe contenute nel presente provvedimento, nel porto è vietato:

- a) sostare o ancorare al di fuori delle aree destinate a tale scopo;
 - b) Sostare con roulotte e autocaravan;
 - c) effettuare lavori di manutenzione delle unità navali;
 - d) occupare con attrezzi da pesca, tender o oggetti vari le banchine, i moli e i pontili, nonché lavare oggetti e veicoli di qualsiasi tipo e dimensione;
 - e) Sostare nel tratto di banchina destinato al posizionamento delle gru semoventi per l'alaggio e il varo delle imbarcazioni;
 - f) sorpassi tra veicoli;
 - g) Effettuare segnalazioni acustiche;
 - h) Sostare in prossimità delle colonnine antincendio e lungo il ciglio banchina;
 - i) Effettuare operazioni di bunkeraggio a mezzo di taniche o cisterne trasportabili;
 - j) Trasportare e introdurre nell'area portuale materiali, sostanze od oggetti che potrebbero arrecare danni a cose e persone;
2. I trasgressori sono sottoposti alle sanzioni indicate al successivo art.8

Art. 8

Sanzioni

1. Le violazioni del presente provvedimento sono soggette alle sanzioni previste dagli artt. 1161 e 1164 Cod. Nav., salvo che il fatto non costituisca reato o sia contemplato da altra speciale disciplina, compresa quella a tutela dell'ambiente marino.
2. Le occupazioni di aree a terra e a mare con veicoli, unità navali e ogni altra merce, materiale o manufatto, in violazione del presente provvedimento comportano, inoltre, la rimozione forzata a spese dell'interessato, ai sensi degli artt. 54 e 1161 Cod. Nav.
3. Per quanto non previsto nel presente provvedimento si applicano il Codice della Navigazione e il relativo Regolamento per l'esecuzione, nonché la normativa in materia ambientale, di rifiuti, di diporto, pesca e sicurezza della navigazione.

Art. 9

Entrata in vigore

1. Il presente provvedimento entra in vigore alla data di pubblicazione sul BURC.
2. A decorrere dalla stessa data non trovano più applicazione le disposizioni contenute nei decreti dirigenziali AGC Trasporti e viabilità e nelle ordinanze dell'Autorità marittima il cui contenuto sia in contrasto con le presenti disposizioni.